

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giancarlo De Filippis - Presidente

Dott. Barbara Del Bono - Consigliere

Dr. Mariangela Fuina - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in II grado iscritta al N. 170 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da:

S.A., nato a L'A. il (...), residente a S. D. N. V. (A.)Via I. n.22 C.F. (...), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, come in atti dagli avv.ti ...e....;;

- appellante -

CONTRO

R.P. (C.F: (...)), residente in L'A., rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv.to ...e dall'avv....;

- appellato, appellante incidentale -

P.G. in sede

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, .../2020 pubblicata in data 9.12.2020;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza pubblicata in data 9.12.2020 il Tribunale di L'Aquila definitivamente pronunciando sulle contrapposte richieste delle parti diverse dallo status (per il quale era stata emessa sentenza parziale in data 21.10.2019) formulate nel giudizio di divorzio promosso da P.R. ha così provveduto:

- a) Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e diritto-dovere della madre di tenere con sé i ragazzi presso la sua abitazione per due pomeriggi la settimana mentre negli altri pomeriggi potrà seguirli presso l'abitazione del padre. Inoltre, la madre terrà con sé i figli per una giornata, a settimane alterne, il sabato o la domenica;
- b) Dispone che la madre contribuisca al mantenimento dei figli con una percentuale pari al 30 % delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- c) Rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
- d) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

A fondamento della decisione si è considerato:

-quanto alle condizioni di affidamento dei figli che, pacifica la opportunità di mantenere l'affido condiviso e la collocazione presso il padre, la migliore soluzione per l'esercizio del diritto di visita della madre era quella adottata in sede provvisoria, stabilendosi che la madre per due pomeriggi la settimana potesse tenere con sé i ragazzi presso la sua abitazione, mentre negli altri pomeriggi avrebbe potuto seguirli presso l'abitazione del padre, oltre a poterli tenere con sé per una giornata, a settimane alterne, il sabato o la domenica.

-quanto al mantenimento dei figli, che dai documenti acquisiti era risultato che la madre era priva di redditi, avendo cessato la sua attività di piccolo imprenditore e pertanto pur potendo reimpiegare le sue capacità lavorative in altre attività, ciò era molto complicato, specie nell'attuale momento storico, con la conseguenza che, valutata anche la posizione reddituale del marito (Direttore di una filiale di Banca con reddito del tutto considerevole), mentre non poteva essere stabilito un contributo ordinario a carico della madre, la stessa poteva essere onerata delle spese straordinarie nella misura del 30 % del totale, essendo tale carico economico sopportabile anche nell'attuale situazione.

-quanto all'assegno divorzile richiesto dalla S., che essendo comprovata per via documentale la instaurazione da parte di quest'ultima di stabile convivenza con altro uomo (ed essendo sul punto irrilevante la prova orale articolata dalle parti) non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione di un assegno divorzile.

2. Nel proprio atto di appello S.A. contesta la decisione articolando tre motivi di impugnazione:

1) CONTRADDITTORIETA' ED ERRONEITA' DELLA IMPUGNATA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI PONE A CARICO DELL'APPELLANTE IL 30% DEL TOTALE DELLE SPESE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA PROLE.

Con il motivo di gravame epigrafato l'appellante si duole della circostanza che il Tribunale di L'Aquila pur avendo accertato la mancanza produzione di redditi da parte sua tanto da esonerarla dall'obbligo della contribuzione ordinaria in favore dei figli minori, l'ha tuttavia onerata della partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 30%.

Ha evidenziato in proposito:

- che nonostante il Tribunale avesse del tutto escluso che la S. potesse impiegare le proprie capacità lavorative in quanto "ciò è molto complicato specie nell'attuale momento storico" non aveva tuttavia utilizzato il medesimo metro di valutazione per escludere il suo contributo anche alle spese straordinarie e dunque la contraddittorietà della decisione assunta, anche considerata la corretta valutazione dell'inapplicabilità del principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento dei figli da parte dei genitori, di cui all'art. 337 ter, IV comma c.c., in considerazione delle capacità reddituali del R.;

- che da tale decisione consegue un pregiudizio attuale per l'appellante di vedersi richiedere dall'ex coniuge con effetto immediato la restituzione della quota per spese straordinarie, ponendola in una condizione di oggettiva impossibilità di reperimento delle somme;

-che la contraddittorietà ed erroneità del provvedimento gravato non poteva essere supportata dalla diversa natura del contributo, ovvero assegno ordinario di mantenimento da un lato e spese straordinarie dall'altro, che presuppongono entrambi la sussistenza di una capacità reddituale, che in tal caso è stata espressamente esclusa in capo all'appellante da parte dello stesso Tribunale.

-che peraltro si era del tutto omesso di indicare le ragioni in base alle quali l'appellante si trovasse nella condizione di sopportare il pagamento del 30% delle spese straordinarie "anche nell'attuale situazione" come riferito in sentenza, che poi era esattamente identica a quella per la quale era stato escluso il contributo al mantenimento (difficoltà a trovare un'occupazione, aggravata dalla perduranza della crisi economica, tanto che essa appellante era stata utilmente inserita nella graduatoria stilata dal Comune di L'Aquila per l'assegnazione di un MAP abitativo che la stessa aveva richiesto per trasferirvisi e risolvere in via definitiva ogni questione legata all'esercizio del suo diritto di visita dei figli, diritto negato dal padre che le impediva l'accesso alla propria abitazione, anche attualmente, nonostante il chiaro disposto in sentenza).

2) OMESSA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER FARSI LUOGO AL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DIVORZILE. OMESSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE PEREQUATIVA-COMPENSATIVA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO.

Con tale motivo lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure ha escluso il suo diritto a percepire l'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale, sul presupposto di una relazione stabile more uxorio intessuta da lei intrapresa, deducendo:

-che il Tribunale aveva riconosciuto provata la convivenza more uxorio, negando l'assegno divorzile ed escludendo rilevanza alle puntuali e motivate contestazioni dell'appellante, tutte contenute negli scritti difensivi, circa la insussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento di una relazione con i caratteri della stabilità.

-che con la gravata sentenza era stata valutata la sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile, ritenuta pur erroneamente esclusa in forza della nuova convivenza (sebbene si trattasse di una mera

relazione sentimentale peraltro cessata), in forza del principio di auto responsabilità, senza considerare, in ogni caso, i presupposti che attengono alla funzione compensativa dell'assegno divorzile sui quali si era diffusa lungamente l'odierna l'appellante negli atti difensivi del primo giudizio, ripercorrendo per intero la storia dei quindici anni di vita matrimoniale che l'aveva vista impegnata in un ruolo determinante nella gestione della vita familiare per essersi occupata esclusivamente delle esigenze del marito e dei figli (con preclusione della possibilità di svolgere autonoma attività lavorativa), consentendo invece al coniuge di migliorare la propria condizione lavorativa, tanto che il R. da tempo svolgeva il rilevante ed ambito ruolo di direttore di Banca con un reddito del tutto considerevole (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

-che pertanto non poteva non essere valutata la natura perequativa-compensativa dell'assegno divorzile chiamato a svolgere anche una funzione equilibratrice non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo determinante fornito dalla ex coniuge durante la vita coniugale.

3) MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA

Il vizio enunciato attiene alla mancata ammissione delle prove articolate già in primo grado dalla stessa appellante (riproposte in appello) che il Giudicante aveva ritenuto superflue ai fini del decidere e che invece erano dirette a dimostrare proprio la ricorrenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento dell'assegno divorzile.

3. Nel costituirsi in giudizio il R. ha contestato specificamente a fondatezza dei motivi di appello ed ha a sua volta proposto appello incidentale per censurare la decisione nel punto in cui, in difetto di espressa richiesta, aveva ripristinato la possibilità per la madre di incontrare i figli presso la ex abitazione coniugale rimasta in suo uso, favorendo inopportune limitazioni alla sua disponibilità della casa.

In ipotesi di rivalutazione delle condizioni per l'assegnazione di assegno divorzile ha chiesto darsi sfogo alle richieste istruttorie già avanzate in primo grado.

4. All'udienza del 22.6.2021 tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti, è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

5. L'appello principale è fondato e merita accoglimento limitatamente al secondo motivo come sopra compendiato.

Relativamente alla censura mossa in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie ritiene la Corte che non ricorra alcuna contraddizione nella statuizione resa che da un lato ha esonerato l'attuale appellante principale dall'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli ma dall'altro ha affermato il suo onere alla contribuzione per le eventuali spese straordinarie, valutando correttamente la contingenza del caso concreto.

Invero pur dando per presupposto che allo stato attuale la S. non riesce ad impegnare le proprie capacità professionali in contesto lavorativo stabile (il che giustifica la mancata affermazione del suo onere di provvedere alle ordinarie esigenze dei figli) nondimeno posto che le spese straordinarie sono quelle che "per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli" e che è obbligo preciso dei genitori mantenere i figli, il suo attuale stato di disoccupazione non giustifica che a fronte di esigenze straordinarie che si possano presentare nella vita dei figli, quest'ultima sia del tutto esonerata da qualsiasi obbligo economico, al quale è tenuta a far fronte in ogni modo possibile.

Obbligo che normalmente grava in pari misura su entrambi i genitori e che, nel caso di specie proprio in considerazione della sua deteriorata condizione economica rispetto al padre dei ragazzi, in applicazione dell'art. 337 ter comma 4 punto 4 c.c., è stato limitato alle spese straordinarie ed in una proporzione per queste ultime, pari al 30 %.

La statuizione sul punto va pertanto integralmente confermata.

Quanto all'assegno divorzile.

La sentenza gravata sul presupposto che la S. abbia instaurato una convivenza stabile con altro uomo (relazione non contestata in sé dalla appellante, che nel corso del giudizio di primo grado si è limitata ad escludere che avesse i requisiti della stabile convivenza ed oggi, senza offrire prova alcuna, deduce come ormai interrotta) ha negato il diritto della stessa, avanzato in via riconvenzionale, a percepire assegno di divorzio.

Gli aspetti censurati della decisione, sotto tale profilo, sono quelli in cui si è affermata l'instaurazione di una famiglia di fatto con il nuovo compagno e quello in cui si è escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore sulla base della valutazione solo della sua funzione assistenziale senza considerare anche il contributo offerto dalla S., nel corso della vita matrimoniale alla formazione del patrimonio del coniuge che ha potuto dedicarsi alla propria attività lavorativa, grazie al suo sacrificio come moglie e come madre, incrementando le sue capacità reddituali.

I due aspetti vanno trattati distintamente.

Quanto alla stabile convivenza della S. con S. B., ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia correttamente e dettagliatamente valutato le prove documentali in atti dalle quali emerge con appagante grado di verosimiglianza che la relazione tra i due è caratterizzata da convivenza stabile, da comunione di intenti, anche ufficializzati sul profilo facebook della appellante (cfr. screenshot allegati) dalla condivisione dello stile di vita e degli spazi comuni (nella casa del B. nell'intrapreso percorso di mediazione familiare, durante la pendenza del primo grado di giudizio, l'attuale appellante ha incontrato i propri figli in assenza di quest'ultimo, evidenziandosi in tal modo la disponibilità di questi a consentire l'utilizzo della sua abitazione anche per esigenze proprie della convivente).

L'interruzione di tale stabile rapporto nel presente grado di giudizio, peraltro, è meramente allegata dalla appellante.

Con riferimento invece all'incidenza del dato fattuale, da ritenersi dunque dimostrato, sulla ricorrenza del diritto dell'appellante a percepire assegno divorzile va invece preso atto dell'intervento della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 32198 del 5.11.2021.

La citata sentenza, cui la Corte non può non uniformare la propria decisione, ha rivisitato il proprio precedente orientamento, fatto proprio dal giudice di prime cure, a tenore del quale l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto del coniuge richiedente l'assegno di divorzio, con altra persona, in funzione del principio di auto responsabilità, recide qualsiasi vincolo di natura patrimoniale nascente dal precedente matrimonio, stabilendo, in estrema sintesi:

-che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno;

- che qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa;

- che a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;

-che tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.

Poste tali coordinate va ora verificato se risulti dimostrato (o occorra consentire alle parti di provare nel rispettivo interesse, dando ingresso alle prove orali dalle stesse articolate in primo grado e riproposte in questo grado) se la S. sia priva di mezzi adeguati a provvedere a se stessa o impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive e se ed in quale modo abbia contribuito alla comunione familiare, favorendo la carriera del coniuge ed anche sacrificando le proprie aspettative di crescita professionale.

Sul primo punto appare incontestato che allo stato l'appellante ancora non abbia trovato un'occupazione lavorativa e d'altronde le condizioni attuali (in cui lentamente come a tutti noto si sta rimettendo in moto l'economia, favorendosi progressivamente la creazione di occasioni lavorative dopo la gestione di diversi periodi di riespansione della emergenza pandemica,) non sono ancora molto dissimili da quelle prese in considerazione nella gravata sentenza, dovendosi ritenere ancora sussistenti impedimenti oggettivi a ricrearsi occasioni lavorative specie nel contesto in cui la S. ha maturato la propria esperienza lavorativa, quello del modo dello spettacolo che ha maggiormente risentito dell'attuale crisi.

Sotto il secondo profilo, appare innegabile e fisiologico che l'attuale appellata dovendosi occupare, nel corso dei 15 anni di durata della vita matrimoniale, di tre figli, nati peraltro in un arco di tempo piuttosto ravvicinato, mentre il marito si è trovato per lungo periodo di tempo a lavorare

quotidianamente a distanza dalla propria città, abbia dovuto comprimere, pur non sacrificandole completamente, le proprie aspettative lavorative, quantomeno limitando le proprie occasioni di lavoro ed in tal modo favorendo la crescita professionale ed economica del coniuge.

Sul punto le produzioni documentali offerte dal R. in primo grado attestano solo la partecipazione della S. a sporadici eventi in un lungo arco temporale.

Né, d'altro canto, maggior conforto alla tesi della assoluta ininfluenza del contributo della S. alla gestione della vita familiare ed alla conseguente sua crescita professionale, avrebbe l'ammissione della prova articolata in primo grado dal R., volta a dimostrare circostanze generiche (capp.a,e ed f in cui non si specificano gli orari di lavoro ed i compensi conseguiti) o irrilevanti (residui capitoli che tendono a comprovare l'aiuto offerto alla coppia dalle rispettive famiglie di origine, che nell'attuale gestione delle dinamiche familiari, è del tutto fisiologico, senza elidere con la sua presenza, il necessario contributo dai genitori all'accudimento dei figli ed alla cura delle loro necessità).

E allora non può che essere affermato, conformemente al principio di diritto affermato nella sentenza dinanzi citata in funzione di nomofilachia, il diritto della S., indipendentemente dalla sua stabile convivenza con altro uomo, alla componente compensativa dell'assegno di divorzio, che va riconosciuto in misura che appare equo determinare in € 100,00 mensili, da adeguare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, con decorrenza, in difetto di diversa richiesta, dalla data della pronuncia della presente decisione.

Passando all'esame del motivo di appello incidentale proposto dal R. ritiene la Corte che anche lo stesso sia fondato e meriti accoglimento, seppur limitatamente alle figlie I. e L. tutt'ora minorenni, dovendo prendersi atti della circostanza che P. all'attualità ha raggiunto la maggiore età e ben potrà regolamentare in autonomia i rapporti di convivenza e frequentazione con i propri genitori.

Non ricorrono, né vengono esplicitate, nel provvedimento gravato, le ragioni per le quali la S. dovrebbe continuare a vedere i figli, per quattro pomeriggi a settimana presso la ex abitazione coniugale assegnata al marito con il quale i figli coabitano.

Ed anzi le possibili occasioni di incontro tra gli attuali contendenti rischiano ovviamente di alimentare screzi e discussioni che non favoriscono peraltro il processo di serena maturazione dei ragazzi che non può che indirizzarsi ragionevolmente (vista la forte conflittualità ancora esistente tra i genitori) a favorire l'instaurazione di rapporti esclusivi con ciascuno di essi, possibilmente in un ambiente in cui ognuno dei genitori abbia modo di esprimere la propria personalità senza condizionamenti dell'altro.

Ferma restando pertanto la possibilità per la S. di incontrarsi con le figlie per sei pomeriggi a settimana e di tenere le stesse con sé alternativamente il sabato o la domenica, va disposto che gli incontri con le ragazze avvengano presso la sua attuale residenza e non presso la ex casa coniugale.

L'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale rendono opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni altra domanda, così provvede:

- 1) revoca i provvedimenti di affidamento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, relativamente al figlio P., divenuto nelle more maggiorenne;
- 2) dispone che R.P. versi a S.A. assegno divorzile di € 100,00 mensili, da adeguare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla data di pronuncia della presente statuizione.
- 3) dispone che ferma la tempistica dell'esercizio del diritto di visita delle figlie da parte della madre quest'ultima eserciti lo stesso presso la propria attuale residenza.
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio da remoto del 14 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2022.